

## **RENDICONTO**

**FONDO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE  
STATO PATRIMONIALE**

	ATTIVITA'	CONSISTENZA	CONSISTENZA	VARIAZIONI
		AL 1° GENNAIO 2003	AL 31 DICEMBRE 2003	
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS	169.966.022	246.488.390	76.522.368
2	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI	449.398	1.271.846	822.448
3	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI	34.884	72.914	38.030
4	RESIDUI ATTIVI	390	390	0
	-Credito per assegni straordinari da recuperare	390	390	0
5	RATEI ATTIVI	8.656.491	8.813.839	157.348
	<b>TOTALE DELLE ATTIVITA'</b>	<b>179.107.185</b>	<b>256.647.379</b>	<b>77.540.194</b>

PASSIVITA'		CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2003	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2003	VARIAZIONI
<b>1</b>	<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>381.079</b>	<b>2.322.693</b>	<b>1.941.614</b>
	Debiti per contribuzioni: - verso istituti di patronato	157.951	169.027	11.076
	Debiti per assegni straordinari per il sostegno del reddito	223.128	2.153.666	1.930.538
<b>2</b>	<b>RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO</b> -risconto passivo per contributo straordinario	<b>4.002.848</b>	<b>15.079.151</b>	<b>11.076.303</b>
	<b>TOTALE DELLE PASSIVITA'</b>	<b>4.383.927</b>	<b>17.401.844</b>	<b>13.017.917</b>
<b>3</b>	<b>AVANZO PATRIMONIALE</b>	<b>174.723.258</b>	<b>239.245.535</b>	<b>64.522.277</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>179.107.185</b>	<b>256.647.379</b>	<b>77.540.194</b>

I SINDACI

GIULIANO CAZZOLA

GIOVANNI COSSIGA - LUDOVICO ANSELMI

DANIELA CARLA' - CARLO CONTE

MICHELE PISANELLO - TEODOSIO ZEULI

IL VICE COMMISSARIO

Giancarlo Filocamo

FONDO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE  
ENTRATE E USCITE

	ENTRATE	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO 2003
		1 <sup>a</sup> nota variazione	aggiornato	
<b>1</b>	<b>CONTRIBUTI (all.1) :</b>	<b>195.914.027</b>	<b>337.994.263</b>	<b>380.768.335</b>
	- contributo ordinario a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori ( 0,50%)	74.050.144	71.824.040	74.790.840
	-contributo straordinario a carico dei datori di lavoro per il sostegno del reddito	79.141.933	176.013.585	217.614.961
	- contributo straordinario per la copertura figurativa dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito	42.721.950	90.156.638	88.362.534
<b>2</b>	<b>QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI</b>			
	-Proventi per divieto di cumulo tra assegni e redditi da lavoro	0	100.000	130.225
<b>3</b>	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE</b>			
	-Recupero e reintroiti di assegni straordinari	0	100.000	1.800.455
	<b>componenti finanziarie di parte corrente</b>	<b>195.914.027</b>	<b>338.194.263</b>	<b>382.699.015</b>
<b>4</b>	<b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>9.428.502</b>	<b>6.972.202</b>	<b>6.005.374</b>
<b>5</b>	<b>CANONE D'USO NETTO IMMOBILI STRUMENTALI</b>	<b>2.104</b>	<b>3.943</b>	<b>3.907</b>
<b>6</b>	<b>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</b>			
	-eliminazione residui passivi	0	0	221.004
<b>7</b>	<b>STORNO RISCO NTO PASSIVO INIZIALE</b>	<b>5.689.000</b>	<b>4.002.848</b>	<b>4.002.848</b>
<b>8</b>	<b>ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI</b>			
	-per contributi ordinari	10.618.014	9.023.935	8.813.839
	<b>componenti economiche</b>	<b>25.737.620</b>	<b>20.002.928</b>	<b>19.046.972</b>
	<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>221.651.647</b>	<b>358.197.191</b>	<b>401.745.987</b>

E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO  
DELL'ESERCIZIO 2003

	USCITE	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO 2003
		1 <sup>a</sup> nota variazione	aggiornato	
<b>1</b>	<b>PRESTAZIONI</b>	<b>88.426.899</b>	<b>185.396.453</b>	<b>223.197.832</b>
	-assegno straordinario a sostegno del reddito	78.388.899	165.425.024	205.020.571
	-interventi formativi -art.5, c.1 lett.a ) punto 1 decreto n.158/2000	10.038.000	19.971.429	18.177.261
<b>2</b>	<b>TRASFERIMENTI PASSIVI</b>	<b>168.386</b>	<b>163.386</b>	<b>170.150</b>
	-Istituti di patronato ed assistenza sociale	167.353	162.322	169.028
	-Istituto italiano di medicina sociale	1.033	1.064	1.122
	<b>componenti finanziarie di parte corrente</b>	<b>88.595.285</b>	<b>185.559.839</b>	<b>223.367.982</b>
<b>3</b>	<b>SPESE DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>602.913</b>	<b>1.183.600</b>	<b>1.706.643</b>
	- per la gestione ordinaria	220.229	30.835	188.557
	- per l'erogazione dell'assegno straord. a sostegno del reddito	382.684	1.152.765	1.518.086
<b>4</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS</b>	<b>42.721.950</b>	<b>90.156.638</b>	<b>88.362.534</b>
	-al FPLD, per contribuzione figurativa	41.602.635	78.201.868	78.575.441
	-alla Gestione Enti creditizi, per contribuzione figurativa	1.119.315	11.954.770	9.787.093
<b>5</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>31.108</b>	<b>35.566</b>	<b>50.909</b>
<b>6</b>	<b>STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI</b>			
	-per contributi ordinari	10.342.061	8.656.490	8.656.491
<b>7</b>	<b>ATTRIBUZIONE RISCOLO PASSIVO FINALE</b>			
	-per contributo straordinario	6.059.350	13.438.644	15.079.151
	<b>componenti economiche</b>	<b>59.757.382</b>	<b>113.470.938</b>	<b>113.855.728</b>
	<b>TOTALE DELLE USCITE</b>	<b>148.352.667</b>	<b>299.030.777</b>	<b>337.223.710</b>
<b>8</b>	<b>AVANZO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>73.298.980</b>	<b>59.166.414</b>	<b>64.522.277</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>221.651.647</b>	<b>358.197.191</b>	<b>401.745.987</b>

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Allegato n.1

## CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	Preventivo 2003		CONSUNTIVO 2003					TOTALE (dato economico) (8=3+4-5+6-7)
	1 <sup>a</sup> nota variazione (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	accertati (3)	più risconto al 31.12.2002 (4)	meno: rateo al 31.12.2002 (5)	più: rateo al 31.12.2003 (6)	meno:risconto al 31.12.2003 (7)	
Contributo ordinario.....	74.326.097,00	72.191.485,00	74.790.840,03		8.656.491,08	8.813.839,08		74.948.188,03
Contributi straordinari :								
per copertura assegni straord.	78.771.583,00	166.577.789,00	217.614.960,76	4.002.847,72			15.079.150,66	206.538.657,82
per copertura figurativa	42.721.950,00	90.156.638,00	88.362.534,06					88.362.534,06
<b>TOTALE.....</b>	<b>195.819.630,00</b>	<b>328.925.912,00</b>	<b>380.768.334,85</b>	<b>4.002.847,72</b>	<b>8.656.491,08</b>	<b>8.813.839,08</b>	<b>15.079.150,66</b>	<b>369.849.379,91</b>

PAGINA BIANCA

**APPENDICE**

**EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA**

PAGINA BIANCA

Nell'esercizio 2003 il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito non è stato influenzato da nuovi provvedimenti legislativi.

Al fine di fornire una breve sintesi della normativa di interesse per il Fondo si ricorda il Decreto 28 aprile 2000, n. 158 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica che ha adottato il regolamento concernente il Fondo, istituito presso l'I.N.P.S., in conformità alle disposizioni dell'articolo 2, comma 28 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e del Decreto 27 novembre 1997, n. 477 del Ministro del Lavoro e della previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (*Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni*)

Nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, il Fondo di solidarietà ha lo scopo di fornire, alle aziende che applicano i contratti collettivi del settore del credito, uno strumento di supporto che favorisca il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzi politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Il Fondo ha autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.M. 27 novembre 1997, n. 477, ed è gestito da un "*Comitato amministratore*" i cui componenti durano in carica due anni e la nomina non può essere effettuata per più di due volte consecutive.

Nell'ambito dei processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi aziendale, il Fondo provvede:

- *in via ordinaria:*

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

*- in via straordinaria:*

1) all'erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno al reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nell'ambito dei processi di agevolazione all'esodo sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

Il Fondo, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito versa la relativa contribuzione figurativa di cui all'art. 2, c. 28, della legge 23/12/1996, n. 662, alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

L'accesso alle prestazioni è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali previste nei singoli casi ed elencate dall'art. 7 del Regolamento.

Al riguardo si fa presente che gli assegni straordinari a sostegno del reddito sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti da aziende che applicano i contratti collettivi del credito, che siano ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7, lettera c) del Regolamento e decorrono dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il Comitato Amministratore del Fondo ha deliberato, su conforme parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e a seguito di accordo intervenuto tra l'ABI e le Organizzazioni sindacali, che rientrano fra le persone che possono fruire delle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del Decreto 28 aprile 2000, n. 158 anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro viene a cessare a seguito di una procedura di "esodo volontario" attivata dalle aziende, che si trovino in situazione di eccedenza di personale purché non attivino procedure di licenziamento collettivo per un periodo di almeno dodici mesi dalla data dell'accordo.

In particolare si fa presente che gli assegni straordinari a sostegno del reddito sono prestazioni dirette e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie e tenendo conto anche della contribuzione figurativa versata in favore del lavoratore durante il periodo di percezione dell'assegno.

Agli assegni straordinari non viene attribuita la perequazione automatica e sugli assegni non spettano i trattamenti di famiglia, né gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Gli assegni straordinari a sostegno del reddito sono erogati dal Fondo per un massimo di 60 mesi, nell'ambito di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'art. 11 del Regolamento n. 158 disciplina la cumulabilità degli assegni straordinari con il reddito da lavoro. In particolare, l'assegno è incompatibile con i redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato; la prestazione è invece cumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa dipendente prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato fino a concorrenza dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita in attività di servizio. Il versamento della contribuzione figurativa è conseguentemente ridotto.

Gli assegni straordinari a sostegno del reddito non hanno alcuna influenza sui trattamenti di pensione eventualmente già in godimento, ma incidono sulle situazioni per le quali sia influente il reddito del pensionato.

Il lavoratore ha la facoltà di chiedere l'erogazione dell'assegno straordinario in unica soluzione. In tal caso l'importo da corrispondere lo calcolerà il datore di lavoro senza interessare il Fondo.

Il Fondo, oltre a realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, ha lo scopo di attuare interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità dei lavoratori contribuendo, tra l'altro, al finanziamento di "programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale.

Le condizioni di accesso sono quelle previste dall'art. 7 del Regolamento e cioè che le aziende espletino le procedure contrattuali previste per i processi che modifichino le condizioni di lavoro del personale e che le procedure si concludano con un accordo aziendale.

Le richieste non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi e il Comitato Amministratore esaminerà le domande di accesso alle prestazioni concernenti i "Programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale" con periodicità trimestrale, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

La misura dell'intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi è pari alla retribuzione contrattuale oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla formazione.

A decorrere dal 1/7/2000, data di entrata in vigore del D.M., le prestazioni del Fondo sono finanziate dal *contributo ordinario* dovuto per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) determinato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

L'art. 6, comma 2 del Regolamento ha previsto che eventuali variazioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti fra datore di lavoro e lavoratori con gli stessi criteri di ripartizione dello 0,50%.

In caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa è dovuto *un contributo addizionale*, a carico del datore di lavoro, che sarà